



Stato: Luglio 2014

Promemoria per la celebrazione del matrimonio all'estero

n. 150.2

Il presente promemoria offre una panoramica sulla celebrazione del matrimonio all'estero. Questi ragguagli non hanno effetti giuridici vincolanti. Fanno fede soltanto le disposizioni legali attualmente in vigore.

L'Ufficio federale dello stato civile UFSC quale autorità di alta vigilanza e il Settore Infostar SIS che funge da intermediario nella trasmissione di documenti tra la Svizzera e l'estero non forniscono consulenza a privati. Per maggiori informazioni potete rivolgervi alle autorità indicate nel presente promemoria o a un consulente giuridico privato (avvocato/avvocata, notaio/notaia, ecc.).

1. Notificazione alle autorità di stato civile svizzere

Un matrimonio validamente celebrato all'estero è in principio riconosciuto in Svizzera. Un matrimonio celebrato validamente all'estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata (vedere: Promemoria sull'unione domestica registrata, n. 151.1).

Le cittadine e i cittadini svizzeri, rispettivamente le straniere e gli stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con cittadini svizzeri o con domicilio in Svizzera, i cui dati personali figurano nel registro di stato civile, sono tenuti ad annunciare il matrimonio contratto all'estero alla competente rappresentanza svizzera all'estero. Questa traduce e autentica i documenti e li trasmette in Svizzera (non soggetto a tasse). In via eccezionale, la notificazione può avvenire presso l'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile, la quale, all'occorrenza, manda i documenti alla competente rappresentanza svizzera all'estero per farle tradurre ed autenticare (soggetto a tasse; l'autorità cantonale di vigilanza competente fornirà le informazioni necessarie).

Vi consigliamo di informarvi già prima del matrimonio presso la rappresentanza svizzera all'estero, competente sulle formalità da osservare per consentire il rapido riconoscimento del matrimonio in Svizzera e la sua trascrizione nel registro di stato civile.

2. Presupposti per celebrare il matrimonio all'estero

Il matrimonio sottostà al diritto del Paese in cui è celebrato.

Per informazioni sui presupposti e le modalità di celebrazione vogliate rivolgervi direttamente alle autorità di stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio o in Svizzera alla rappresentanza del Paese in cui si contrarrà il matrimonio.

3. Documenti necessari

I documenti richiesti per contrarre matrimonio sono definiti dal diritto del Paese in cui viene celebrato.

Per informazioni sui documenti da presentare vogliate rivolgervi direttamente alle autorità di stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio o in Svizzera alla rappresentanza del Paese in cui si contrarrà il matrimonio.

Per sapere dove richiedere tali documenti contattate l'ufficio di stato civile nel vostro luogo di domicilio in Svizzera o la rappresentanza svizzera all'estero.

Nel caso in cui le autorità straniere richiedono un certificato di capacità al matrimonio, è necessario seguire la procedura preparatoria del matrimonio come se il matrimonio fosse celebrato in Svizzera. Le autorità svizzere rimettono un certificato di capacità al matrimonio solo nel caso in cui almeno uno dei fidanzati è cittadino svizzero. Vogliate consultare a tal riguardo il promemoria per la celebrazione del matrimonio in Svizzera, n. 150.1.

4. Cognome dopo il matrimonio

Per informazioni al riguardo vi consigliamo di consultare il promemoria sul cognome da portare dopo il matrimonio, n. 153.1.

Attenzione:

Se desiderate che il vostro nome sia retto dal diritto svizzero, ovvero se potete e volete portare un cognome comune dopo il matrimonio, vi raccomandiamo vivamente di presentare una dichiarazione congiunta, concernente il nome prima della celebrazione del matrimonio alla rappresentanza svizzera all'estero o all'ufficio dello stato civile in Svizzera. Diversamente e in applicazione del diritto svizzero, ogni coniuge rischia di dovere conservare il nome che portava fino a quel momento. Poi un cognome comune può essere ottenuto soltanto tramite autorizzazione su regolare richiesta di cambiamento del nome, da inoltrare all'autorità competente del luogo di domicilio o del luogo di appartenenza. Una dichiarazione dopo la conclusione del matrimonio è consentita solo in via eccezionale, se i coniugi sono domiciliati all'estero, durante la presentazione dei documenti relativi alla celebrazione del matrimonio ed al più tardi entro 6 mesi dopo tale conclusione.

5. Riconoscimento del matrimonio in Svizzera

I documenti relativi alla celebrazione del matrimonio devono essere recapitati alla rappresentanza svizzera all'estero competente. Essa provvederà ad inoltrarli all'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile, competente per il riconoscimento del matrimonio in Svizzera e la sua trascrizione nel registro di stato civile (all'autorità di sorveglianza del Cantone d'origine per i cittadini svizzeri; i cittadini stranieri invece sono pregati di informarsi presso l'autorità di sorveglianza del loro Cantone di domicilio). Tenete presente che la procedura di riconoscimento richiede un certo tempo.

Se uno degli sposi è di nazionalità straniera e il matrimonio non è stato celebrato sulla base di un certificato svizzero di capacità al matrimonio rilasciato in precedenza, egli deve necessariamente produrre dei documenti ufficiali che ne attestino la nascita, la filiazione, lo stato civile e la nazionalità. Anche questi documenti devono essere recapitati alla rappresentanza svizzera all'estero, che provvederà a inoltrarli all'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile.

6. Entrata in Svizzera del coniuge straniero

Per informazioni riguardanti l'entrata e il soggiorno in Svizzera del coniuge straniero, siete pregati di contattare l'autorità di migrazione del Cantone di domicilio o la rappresentanza svizzera all'estero.

7. Matrimoni fittizi e matrimoni forzati

Il matrimonio contratto all'estero non è riconosciuto in Svizzera se è evidente che per uno dei coniugi l'unione non è finalizzata alla comunione di vita, bensì a aggirare le disposizioni sull'ammissione e sul soggiorno degli stranieri oppure se è stato celebrato in violazione della libera volontà dei fidanzati. I matrimoni fittizi o forzati sono perseguibili penalmente.

8. Altre domande riguardanti il matrimonio all'estero

Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi all'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile del vostro Cantone di origine o del vostro cantone di domicilio o alla rappresentanza in Svizzera del Paese in cui si celebrerà il matrimonio.